

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

(Ai sensi del D.Lg.vo. 17/03/1995 n.158)

Le sottoscritte imprese:

1 _____

2 _____

3 _____

Con la presente scrittura, in conformità di quanto prevede l'art. _____ della legge regionale n. _____ del _____;

PREMESSO

- che le sottoscritte imprese possiedono i requisiti di idoneità professionale, morale e finanziaria di cui al D.M. 448/91 per l'accesso alla professione di autotrasportatori di persone su strada;

CONVENGONO

1. di riunirsi in "associazione temporanea di imprese" e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata "Capogruppo", al fine di consentire alle imprese riunite, delle quali ciascuna conserva la propria identità ed individualità e la piena autonomia giuridica ed economica, di ottenere l'affidamento dei servizi di nuova istituzione che verranno messi a gara _____ e stipulare, conseguentemente, con gli Enti competenti un unico contratto di servizio per la gestione dei predetti servizi.

I servizi saranno esercitati da ciascuna delle imprese riunite nella ripartizione quantitativa e con le modalità definite nel regolamento di mandato, salvo specifiche variazioni previste nel contratto di servizio;

2. di conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 del D.Lgs.158/95, all'impresa _____ e procura speciale al suo legale rappresentante sig. _____ il quale, in forza della stessa, è autorizzato:

- a stipulare in nome e per conto proprio nonché della mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'ulteriore affidamento, la gestione e l'esecuzione dei detti servizi menzionati al punto 1;
 - a incassare le somme dovute alle imprese facenti parte dell'ATI per i nuovi servizi che saranno gestiti, sia in acconto sia a saldo, esonerando gli Enti committenti da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario.
3. Di stabilire attraverso il regolamento interno di mandato, già sottoscritto dalle imprese firmatarie del presente atto, i termini e le modalità di ripartizione dei servizi nonché i rapporti tra di esse instaurati.

REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI MANDATO

Le sottoscritte imprese:

1 _____

2 _____

3 _____

Con la presente scrittura, in conformità di quanto prevede l'art. _____ della legge regionale n. _____ del _____;

PREMESSO

- che le sottoscritte imprese con separato atto in pari data di quello presente hanno costituito tra loro Associazione temporanea ai sensi dell'art.23 del DLgs.158/95, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva all'impresa _____ affinché quale Capogruppo, in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, partecipi alle gare, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale di nuova istituzione, che verranno indette (ad esempio) dalla Regione _____, dalle Province di _____ e _____ o dai Comuni in esse presenti, e ne stipuli il contratto di servizio relativo, compiendo tutte le operazioni e tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto di servizio medesimo, confermando la relativa procura al legale rappresentante dell'impresa mandataria;

Tutto ciò premesso, le sottoscritte imprese convengono e stipulano di regolare nel modo che segue i rapporti interni alla Associazione temporanea, e cioè i rapporti tra loro derivanti dalla stipula del Contratto di servizio e dalla esecuzione del medesimo

1. ai soli fini interni, e quindi senza alcun riflesso nei riguardi delle amministrazioni committenti, le imprese dichiarano che qualsiasi obbligazione nascente si suddividerà tra ciascuna di loro in modo paritetico, secondo gli accordi che intercorreranno tra le parti o, in alternativa, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese rispetto ai nuovi servizi. In mancanza di accordo i servizi saranno ripartiti dalla capogruppo;

2. il totale dei chilometri percorsi da ciascuna impresa in ambito regionale, provinciale e comunale è alla data odierna il seguente (prospetto facoltativo):

regionali
1) Per l'impresa _____ Km. _____
2) Per l'impresa _____ Km. _____

provinciali
3) Per l'impresa _____ Km. _____
4) Per l'impresa _____ Km. _____

comunali
1) Per l'impresa _____ Km. _____
2) Per l'impresa _____ Km. _____

PER UN TOTALE DI PERCORRENZA DI Km. _____

3. l'impresa Capogruppo, e per essa il suo legale rappresentante, ha la rappresentanza, anche processuale, delle imprese associate nei confronti degli enti e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'affidamento dei servizi;
4. il predetto rapporto di mandato, costituito con il presente atto, non determina organizzazione tra le imprese riunite ciascuna delle quali conserva la propria identità ed individualità nonché la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, e di quant'altro inerente la gestione stessa;
5. i componenti, nelle sopra dette qualità, rinunciano a raggrupparsi in altre associazioni temporanee di imprese per la gestione dei medesimi predetti servizi di nuova istituzione sempreché non sia altrimenti stabilito;
6. ai soli fini interni, l'impresa che si rende responsabile di disservizi o di infrazioni e/o inadempimenti alla normativa del settore (nazionale e/o regionale), a prescrizioni di esercizio o quant'altro, è comunque direttamente responsabile di tali trasgressioni e ne subirà, singolarmente, le previste sanzioni (amministrative, fiscali, contabili, civili, penali, ecc.);
7. la stipula del contratto di servizio, da parte dell'impresa capogruppo, determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente committente di tutte le imprese riunite e, conseguentemente, l'assunzione dell'obbligo da parte di ciascuna, per i servizi di propria gestione, di osservare rigorosamente tutte le pattuizioni contrattuali derivanti dalla sottoscrizione del predetto contratto;

8. la responsabilità solidale dell'associazione è limitata, unicamente, ai servizi indicati nel mandato di rappresentanza, al fine di garantire all'Ente affidante la vigilanza ed il rispetto delle pattuizioni contrattuali.
9. l'impresa capogruppo curerà la contabilità dei corrispettivi contrattuali erogati dagli Enti committenti, e fornirà l'assistenza amministrativa richiesta per ottemperare agli adempimenti disposti dall'Ente affidante; l'impresa mandataria ha l'obbligo di:
 - informare in tempo utile gli altri associati di tutte le questioni, trasmettendo tempestivamente a ciascuno le copie degli ordini di servizio;
 - produrre e consegnare in tempo utile gli atti, i documenti, le riserve e i ricorsi all'Ente committente;
 - assicurare la regolare distribuzione dei corrispettivi, in conformità alla ripartizione dei servizi;
 - rispettare i limiti fissati nel mandato e attenersi alle decisioni assunte;
10. se l'impresa mandataria contravviene agli obblighi indicati nella disposizione precedente deve risarcire il danno arrecato all'associazione o agli associati pregiudicati dal suo comportamento; l'atto eccedente i limiti del mandato ricevuto resta a carico dell'impresa mandataria, se non viene ratificato da tutti gli associati;
11. l'impresa associata si impegna a fornire all'impresa capogruppo, nei tempi stabiliti, tutta la documentazione e gli elementi necessari per consentire alla stessa di definire con l'Ente affidante gli adempimenti, eventualmente da questo richiesti, ai fini della liquidazione del corrispettivo;
12. a ciascuna impresa spetterà una quota del corrispettivo totale derivante dal contratto di servizio, commisurata ai servizi di sua spettanza. Per detta quota di corrispettivo ciascuna impresa emetterà fattura direttamente nei confronti dell'Ente affidante e predisporrà tutta la ulteriore documentazione necessaria all'emissione da parte di quest'ultima dei relativi titoli di spesa, provvedendo ad inoltrarla direttamente all'Ente affidante se così previsto dal contratto di servizio, o altrimenti all'impresa Capogruppo nei termini e con le modalità necessarie per rispettare le scadenze contrattuali di pagamento previste nel contratto di servizio.

La Capogruppo non risponde in alcun modo, nei confronti della associata, dei ritardi nei pagamenti o dei minori pagamenti da parte dell'Ente affidante, dipendenti da qualsiasi causa e ragione non direttamente ad essa Capogruppo imputabile.

13. l'impresa capogruppo, per adempiere con efficienza ed efficacia alle esigenze di natura associativa che l'impresa associata dovesse prospettare e per prevenire incresciose interferenze nell'autonomia gestionale della singola impresa associata, mette a disposizione presso di essa un ufficio di riferimento;
14. tale ufficio curerà le pratiche di interesse comune relative agli incassi del corrispettivo contrattuale dovendo, ciascuna impresa, provvedere con propria organizzazione alle esigenze gestionali proprie di qualsiasi natura (amministrative – contabili – tecniche, ecc.);
15. ciascuna impresa concorrerà, proporzionalmente al corrispettivo spettante, alle spese del predetto ufficio e a quelle di comune interesse, obiettivamente indivisibili;
16. il presente accordo avrà validità fino alla data del _____;
17. il presente accordo è regolato dalle norme del D.Lg.vo n. 158/1995 e da quelle del Codice Civile applicabili analogicamente alle associazioni temporanee di impresa; in particolare:
- in caso di fallimento, o di impedimento di qualsiasi natura a continuare la gestione dei servizi affidati dell'impresa mandataria, resta ferma la prevista facoltà dell'amministrazione affidante di recedere dal contratto di servizio, oppure, di proseguire il rapporto con impresa diversa, costituita mandataria subentrante dalle imprese associate; le stesse indicheranno altra impresa capogruppo già associata che, in ogni caso, dovrà ottenere il gradimento dell'Ente affidante;
 - in caso di fallimento o di impedimento di qualsiasi natura a continuare la gestione dei servizi affidati di una delle imprese mandanti il contratto di servizio, stipulato con l'Ente affidante, prosegue regolarmente con facoltà dell'associazione di sostituire l'impresa mandante;
18. ai sensi della vigente normativa sopra richiamata, l'impresa capogruppo (qualora le imprese raggruppate non intendono acquisire i servizi dell'impresa cessata), indicherà una impresa subentrante (ovviamente in possesso dei prescritti requisiti di idoneità), ovvero ripartirà equamente fra le imprese associate rimaste la percorrenza relativa ai servizi gestiti dalla impresa uscente;
19. ciascuna impresa può sottoporre tramite l'impresa mandataria istanze di intensificazione dei servizi già gestiti che, qualora riconosciuti e contribuiti, rimangono di esclusiva spettanza dell'impresa richiedente;

20.ogni controversia tra gli associati, che non possa essere risolta amichevolmente, è definita, nei modi e nelle forme previste dal presente articolo, con un giudizio di un esperto. Il giudizio dell'arbitro, emesso senza formalità di procedura e secondo equità, definisce la controversia;

Nel caso in cui l'esperto non si esprime si procederà a costituire un collegio arbitrale composto di tre membri, fin d'ora congiuntamente designati da tutte le imprese associate, nelle persone dei signori _____ individuando fin da ora nel sig. _____ il Presidente del collegio medesimo.

L'arbitrato sarà rituale, il collegio giudicherà secondo diritto ma senza alcuna formalità di rito, ai sensi degli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile entro 90 giorni dalla accettazione da parte degli arbitri, ed il lodo non sarà impugnabile salvo quanto previsto dall'articolo 829 c.p.c.

21.tra le imprese associate è convenuto il diritto di prelazione in caso di passaggio dei servizi facenti parte del presente accordo e gestiti dalle imprese associate.